

(N. 1535)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1956

Istituzione dell'Ente per la irrigazione in provincia di Perugia.

ONOREVOLI SENATORI. — Cessata, con la fine della guerra, l'attività delle industrie belliche esistenti, chiuse quasi totalmente le miniere di ligniti anche queste condizionate al particolare momento di una politica tesa alle avventure militari, l'economia della Provincia di Perugia si è riadagiata completamente nel tradizionale alveo dell'agricoltura. Agricoltura certo non ricca per il prevalere di terreni montuosi e collinari ed anche per l'ambiente climatico di natura continentale ma con scarsissime precipitazioni estive.

In questo grigiore una nota di vivacità, se non dal punto di vista cromatico, era però data dalla cultura dell'olivo. Pianta veramente sacra che attraverso fatiche secolari aveva consentito al silenzioso popolo umbro di rendere fruttifere pendici degradanti e rocciose e di imprimere al paesaggio quelle inconfondibili caratteristiche di sognante raccoglimento. L'ondata di freddo del gennaio e febbraio scorsi ha distrutto però, con la violenza di uno spaventoso incendio, questo immenso patrimonio. Si è calcolato dai tecnici che su circa sei milioni di piante da frutto, oltre quattro milioni in prevalenza adulte siano da recidere alla impalcatura dei rami o al colletto e potranno ridare qualche frutto, sia pure minimo,

rispettivamente fra tre e cinque anni. Anche le restanti, costituite da soggetti giovani, dovranno subire in proporzione lo stesso trattamento. Considerando che in media la provincia di Perugia produceva dai quattrocento ai cinquecentomila quintali di oliva, per un valore oscillante tra i quattro e i cinque miliardi di lire, si avrà per il prossimo decennio un mancato prodotto di circa due milioni e mezzo di quintali di olive per un valore, al prezzo odierno, di oltre ventidue miliardi di lire. Aggiungendo la perdita di altre seicentomila viti, per le quali è stato valutato un danno di oltre due miliardi, la perdita di prodotti ortofrutticoli, bestiame ecc., la nostra Provincia avrebbe subito danni per circa trenta miliardi. *Nessuna provincia italiana ha dunque mai subito un simile apocalittico flagello* soprattutto per il fatto che i terreni olivati non possono essere in genere assoggettati ad altre colture perchè, per natura, sterili e sassosi. Nè si è considerato il danno derivante agli allevatori di ovini che dovranno distruggere le greggi per mancanza di pascoli non potendosi più a tale scopo adibire gli oliveti. La struttura economica di questa terra è così sconvolta e inaridita. Il mancato afflusso del denaro, attratto quasi esclusivamente dalla vendita dell'olio di oli-

va — che per le sue caratteristiche è tra i più pregiati anzi sicuramente il più pregiato degli olii italiani — recide per le popolazioni umbre ogni sorgente di vita. A parte infatti il danno subito dai proprietari — e la proprietà nel campo olivicolo è frazionatissima tanto che la maggior parte delle famiglie diretto-coltivatrici risolve i problemi fondamentali con il piccolo oliveto di 50-100 olivi — drammatiche saranno le conseguenze nel settore del lavoro. Ed i motivi sono evidenti.

Oltre due milioni e mezzo di olivi sono a cultura specializzata e per quattro quinti condotti in economia diretta. Ogni ettaro di oliveto specializzato con in media duecentocinquanta piante, per il complesso delle operazioni al terreno, di trattamento e di raccolta, richiede sessantacinque giornate lavorative all'anno di cui la metà (raccoltitura) fornite in genere da mano d'opera femminile. La restante dotazione, a cultura promiscua, con in media ottanta piante all'ettaro, richiede 7-8 giornate lavorative all'anno. Esistono inoltre in Provincia 300 frantoi che impegnano in media ciascuno sei operai per un periodo di 35 giorni ed in tre turni nelle ventiquattro ore.

Ed infine non è da trascurarsi la mano d'opera impegnata nei trasporti, nella estrazione di olii dalle sanse ecc. Sono oltre un milione e centomila giornate lavorative che vengono a perdere i lavoratori con un mancato guadagno di un miliardo. Cosa faranno negli autunni e negli inverni che si succederanno le decine di migliaia di operai addetti ai lavori sopra enumerati? E i commercianti e gli artigiani a chi venderanno i loro prodotti? Sono queste le tragiche prospettive che incombono sulla nostra terra. I brividi della fame e del freddo scuotono già, con angoscioso presentimento, le membra dei lavoratori e dei piccoli proprietari che nei mesi crudi dell'anno dall'olivo traevano il proprio sostentamento.

A tutti gli uomini responsabili il compito di prevedere e provvedere, anche se non tutti si rendono ancora conto della immane catastrofe che ha colpito la nostra popolazione specie la parte più povera, *quella che vive del solo proprio lavoro*. I Ministeri delle finanze e dell'agricoltura hanno già adottato e più adotteranno tutti i provvedimenti idonei a porre i proprietari di un certo rilievo nelle condi-

zioni propizie per superare il difficile momento; ma questi sono pochi essendo la massa costituita da piccoli, piccolissimi che si debbono porre sullo stesso piano dei braccianti disoccupati. In una Provincia in cui oltre il 62 per cento della popolazione vive della agricoltura (senza considerare le altre attività che da questa traggono alimento come artigiani, professionisti ecc.) il problema assume aspetti non certo contingenti e particolari, ma permanenti e generali investendo per decenni tutta la vita di tutta una popolazione di circa cinquecentomila abitanti sparsa in una superficie di oltre seicentomila ettari. Dove riversare la mano d'opera già eccessivamente gravante la nostra economia agricola? Questa, organizzata com'è sul sistema tradizionale di culture legate ai cicli stagionali, sembrerebbe non offrire prospettive di immediato sviluppo mancando l'elemento fondamentale per avviare la nostra terra, sia pure limitata alla scarsa parte valliva e pianeggiante, verso uno sfruttamento più sicuro e più intenso: *l'acqua per la irrigazione*.

Di circa quarantamila ettari assoggettabili a tale operazione, attualmente ne sono irrigati solo circa sedicimila di cui 3800 nella valle Spoletana che, dalle selvose pendici del celebre Monteluco, degrada lentamente verso i mistici orizzonti di Assisi e Perugia. Tale vallata, redenta attraverso lotte millenarie dalle paludi e dagli acquitrini, potrebbe però offrire il suo grembo ad un più fecondo lavoro, solo se si potesse non essere avari di acque appropatrici di vita. E tale obiettivo non appare affatto irraggiungibile. Da uno studio, sia pure sommario, per tale opera, risulta che si potrebbe disporre dei seguenti quantitativi di acqua mediante costruzione di bacini sui seguenti fiumi o torrenti: fiume Chiascio: metri cubi 75.000.000 con 2 serbatoi; torrente Tescio, mc. 23.000.000 con due serbatoi; torrente Caldognola: mc. 14.000.000 con un serbatoio; torrente Anna: mc. 6.000.000 con un serbatoio; torrente Marroggia: mc. 12.000.000 con un serbatoio; totale 130.000.000 di metri cubi di acqua che sarebbero sufficienti ad irrigare oltre sedicimila ettari di terreno e cioè, oltre le valli dei rispettivi corsi tutta la vallata Umbra nella quale sboccano e, con opportune canalizzazioni, anche la fascia precolli-

nare. Circa ventimila ettari, compresi tremilaottocento già irrigati, vedrebbero moltiplicati con l'azione feconda delle acque i propri prodotti. Con altro bacino sul torrente Bottaccione si irriherebbero i seimila ettari della piana di Gubbio, sollevandosi così le sorti di una delle zone più depresse dell'Italia centrale. Una enorme massa di braccianti troverebbe lavoro nella costruzione dei serbatoi, nella canalizzazione, nella sistemazione dei terreni, nelle nuove culture industriali che verrebbero a prosperare in questa conca meravigliosa. Il sempre più esigente mercato di Roma potrebbe rifornirsi qui di carni e verdure; la economia dissanguata per la distruzione degli olivi troverebbe in questa opera prima una salutare trasfusione e poi un impulso decisivo verso un migliore avvenire.

Verrebbero infine a rendersi disponibili per uso potabile le acque sorgive ed i nostri maggiori centri turistici, da Montefalco ad Assisi a Perugia, a Gubbio, potrebbero moltiplicare con la ricchezza di acqua le proprie iniziative. Senza considerare poi i benefici che la costruzione dei bacini apporterebbe con la disciplina dei torrenti che attualmente impongono decine di milioni di spesa all'anno per la manutenzione degli argini, degli alvei ecc. e di quelli ancor più rilevanti per la definitiva eliminazione delle ricorrenti alluvioni. L'opera proposta, a parte i motivi di drammatica urgenza sopra spiegati e da cui trae prepotente origine, si inquadra perfettamente nello « Schema di sviluppo della occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955-1964 » nel quale l'indimenticabile ministro Vanoni ha delineato la politica economica dell'immediato futuro. In detto programma si indica il settore agricolo come il primo in cui dovrà esercitarsi la più intensa azione propulsiva dello Stato allo scopo di portare il valore della produzione agricola, alla fine del periodo, ad un livello su-

periore di circa il 20 per cento a quello del 1954. Vi si legge anche che « tale obbiettivo coincide non solo con la esigenza di una migliore organizzazione sociale delle popolazioni rurali ma richiede anche un investimento economicamente opportuno ove si consideri la presenza nel sistema economico italiano di fattori produttivi inutilizzati sia nell'agricoltura (*soprattutto mano d'opera e risorse idriche*) sia nell'industria, specie in taluni settori chiamati a fornire i beni strumentali richiesti dalla intensificazione di una azione di sviluppo ». Così pure nel settore dei lavori pubblici le opere più importanti sono ritenute « le sistemazioni fluviali e montane che comprendono opere che interessano i programmi agricoli ed idroelettrici e presentano un rilevante interesse economico oltre che sociale, dato che esse tendono non solo a prevenire inondazioni ed altre calamità, ma creano anche le premesse per una economica utilizzazione delle acque sia a scopo irriguo che per la produzione di energia elettrica ». Non sussistendo quindi alcun dubbio sulla necessità di addivenire alla realizzazione dell'opera proposta che risponde oltre che ai criteri di sana economia anche ad esigenze sociali, non resta che approntare gli strumenti giuridici ed i mezzi finanziari per porvi mano con tutta l'urgenza che la gravità della situazione impone. A tale scopo si propone il presente disegno di legge che, in analogia a quanto già fatto per le Puglie e la Lucania, prevede la istituzione di un Ente avente per scopo lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria nella provincia di Perugia.

I mezzi finanziari che in parte dovrà fornire lo Stato debbono soprattutto rappresentare una prova di solidarietà che la collettività nazionale deve dare a questa terra, colpita da una così enorme sciagura e che silente e laboriosa, pur nella propria povertà, nulla mai ha avuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito un Ente, con sede in Foligno, per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Provincia di Perugia.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, per l'adempimento dei suoi fini, ha il potere di imporre contributi ai proprietari dei terreni, in proporzione del beneficio che traggono dalle attività da esso esercitate e dalle opere da esso assunte.

Per la determinazione del perimetro del territorio soggetto agli obblighi di contribuzione, per il modo di imposizione, come per le garanzie che assistono il creditore per contributi e i procedimenti di riscossione dei medesimi si applicano le norme in vigore per i contribuenti ai consorzi di bonifica.

Art. 2.

È affidato all'Ente il compito di promuovere e di eseguire le opere di irrigazione e le opere di trasformazione fondiaria, la cui attuazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

Art. 3.

Ai fini previsti nel precedente articolo l'Ente:

a) provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione;

b) propone il programma di azione e l'ordine cronologico di svolgimento;

c) provvede alla esecuzione delle opere di competenza statale, ivi compresi i serbatoi e laghi artificiali;

d) provvede pure all'esercizio delle opere eseguite quando non sia altrimenti disposto dalle leggi in vigore;

e) provvede alla esecuzione delle opere di irrigazione e che abbiano carattere di mi-

glioramento fondiario, con preferenza rispetto a terzi non proprietari e ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 45 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

I programmi di cui alla lettera b) non sono esecutivi se non dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti agli organi dello Stato nelle materie di competenza dell'Ente.

Art. 4.

L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo. All'uopo esso ha facoltà di provvedere al credito occorrente per l'esecuzione delle opere di competenza privata dei proprietari, su richiesta degli interessati e con i mezzi di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge. Esso inoltre vigila sulla osservanza, da parte dei proprietari, dei termini stabiliti per l'inizio, lo svolgimento ed il compimento delle opere di competenza privata nonchè alle direttive fissate dal piano generale di competenza privata, ed in caso di inadempienza promuove l'applicazione dell'articolo 42 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Ente è autorizzato a svolgere in collaborazione con gli uffici statali e consortili la propria attività tecnica.

Art. 5.

Sarà versato all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria della Provincia di Perugia la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento dei quali 250 da stanziarsi nell'esercizio 1956-57 e la residua somma nell'esercizio 1957-58.

I versamenti successivi, da prelevarsi sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, saranno fatti sulla base di un annuo preventivo di spesa da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con quello dei Lavori Pubblici.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti, la Cassa di risparmio; gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e, in genere, tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati anche in deroga ai loro statuti a concedere mutui all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e della trasformazione fondiaria in Provincia di Perugia.

Fino all'ammontare di lire 3.000.000.000 i mutui sono garantiti dallo Stato.

A tutela degli interessi dello Stato garante, è iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati all'Ente fino a concorrenza dell'ammontare dei mutui, accesi con la garanzia dello Stato. La garanzia statale può essere estesa anche alle obbligazioni emesse dall'Ente a scopo di finanziamento.

Art. 7.

Lo Stato, la Provincia, i Comuni, le Opere Pie ed in genere tutti gli Enti soggetti al controllo dello Stato sono autorizzati, in deroga ad ogni disposizione di legge e di statuto, ad alienare per trattativa privata all'Ente i beni rustici di loro proprietà suscettibili di irrigazione, o comunque, soggetti a obblighi di bonifica.

Art. 8.

Nel caso di inadempienza agli obblighi di bonifica e di trasformazione fondiaria da parte dei proprietari, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in luogo di autorizzare l'espropriazione a termini del precedente articolo 4, può disporre che l'Ente prenda in consegna l'immobile a scopo di bonifica, diventando cessionario di parte dell'immobile bonificato.

Nel caso in cui sia disposta la parziale cessione, il Ministero dell'agricoltura e foreste stabilirà altresì le modalità per la determinazione della parte dell'immobile che dovrà essere ceduta.

Ove non sia diversamente stabilito, l'Ente fa propri i frutti dell'immobile durante il periodo della trasformazione, corrisponde al pro-

prietario un canone pari al reddito medio domenicale da lui percepito nell'ultimo decennio, e anticipa le spese per la esecuzione delle opere.

Art. 9.

Il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata può essere elevato fino al 45 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità.

Art. 10.

I diritti del conduttore od altri diritti di godimento esistenti sul fondo cessano se, con provvedimento insindacabile del Ministero dell'agricoltura e foreste, ne sia dichiarata l'incompatibilità con la destinazione da dare al bene, a termine dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

La risoluzione dei contratti di locazione non dà luogo ad indennità, salvo il diritto per migliororia, ed ha effetto con la fine dell'annata agraria in corso, se la dichiarazione di incompatibilità sia emessa almeno tre mesi prima della scadenza, altrimenti si verifica con lo scadere dell'annata agraria immediatamente successiva.

I diritti di godimento riconosciuti incompatibili sono convertiti in diritti ad indennità, che è provvisoriamente stabilita dal Ministero dell'agricoltura e foreste, salvo alle parti il diritto di adire l'Autorità giudiziaria nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo.

Art. 11.

I terreni comunque pervenuti in proprietà dell'Ente sono da questo destinati alla formazione della piccola proprietà coltivatrice o ceduti a cooperative agricole di lavoro.

Se per l'assegnazione dei terreni a diretti coltivatori, con pagamento rateale del prezzo, occorre assicurarsi contro il rischio di insolvenza delle rate, l'I.N.A. è autorizzato ad assumere tale assicurazione fidejussoria,

Art. 12.

Gli articoli 12, 13 e 17 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, si applicano all'Ente per lo sviluppo della irrigazione ed alla attività di bonifica e di irrigazione della provincia di Perugia.

L'ordinamento dell'Ente è regolato da uno Statuto da rendersi esecutivo dal Ministero dell'agricoltura e foreste ai sensi del secondo comma del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Agli uffici dell'Ente possono essere destinati, con l'adesione dell'Amministrazione da cui dipendono, funzionari dello Stato, degli Enti locali, degli Enti pubblici della provincia di Perugia.

Ai funzionari destinati al servizio dell'Ente si applicano le norme vigenti pel collegamento fuori ruolo di funzionari governativi.

L'Ente è alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste al quale rende periodi-

camente conto dello svolgimento della propria attività.

Tanto il Ministero dell'agricoltura e foreste quanto i Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro hanno facoltà di disporre ispezioni sull'andamento tecnico amministrativo e finanziario dei servizi dell'Ente.

Quando risultino irregolarità nella gestione o, comunque, appaia compromesso il regolare conseguimento dei fini dell'Istituto, il Ministero dell'agricoltura e foreste potrà procedere allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente ed alla nomina di un Commissario, i cui poteri non potranno estendersi oltre l'anno dalla nomina.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.